



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 68196

Raccolta numero 31985

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 24 (ventiquattro) febbraio 2023 (duemilaventitré).

Nel mio studio in Via Divisione Julia, 7.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, alla presenza di Tironi Eliana, nata a Bergamo il 28 settembre 1974, residente ad Almenno San Salvatore (BG), via Val d'Imagna n.3, Capelli Giulia, nata a Bergamo il 30 maggio 1992, residente a Brembate di Sopra (BG), via Marconi n.6, testi richiesti, noti ed idonei ai sensi di legge come mi confermano, sono presenti i signori

Lorenzi Diego, nato a Bergamo l'1 marzo 1971, codice fiscale LRN DGI 71C01 A794V, residente in Brenzone sul Garda (VR), via G.Zanardelli n.42 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene al presente atto in nome e per conto di

"LORENZI GROUP S.R.L."

con sede legale in Ciserano (BG) via Torino n.4, capitale sociale versato Euro 10.000,00, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 03787430168 e con n.BG-408447 R.E.A. (Partita IVA 03787430168), nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera consiliare in data 3 febbraio 2023 che, per estratto autentico, si allega al presente sotto la **lettera "A"**;

Tancredi Filippo, nato a Venosa (PZ) il 9 dicembre 1966, codice fiscale TNC FPP 66T09 L738F, residente in Mozzo (BG), via Borghetto n.28 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene al presente atto in nome e per conto di

"ANISE' S.R.L."

società unipersonale

con sede legale in Bergamo, via Antonio Locatelli n.22, capitale sociale versato Euro 10.000,00, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 03702040167 e con n.BG-401032 R.E.A. (Partita IVA 03702040167), nella sua veste e qualifica di amministratore unico legale rappresentante, munito dei necessari poteri a norma di statuto e come risultante dai documenti depositati presso il Registro Imprese;

CHIAPPINI MICHELA, nata a Bergamo il 20 aprile 1964, codice fiscale CHP MHL 64D60 A794T e residente in Bergamo, via Sudorno n.14;

società di diritto italiano e cittadini italiani - della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale dichiarano di costituire, come costituiscono, una fondazione denominata:

"FONDAZIONE PSICHE, FUTURO E INNOVAZIONE ETS"

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 7 marzo 2023
al n.9667
Serie 1T
Euro 245,00

La sede è fissata in Bergamo, Piazzale della Repubblica n.2.

1) La Fondazione sarà retta, oltre che dalle norme di legge in materia, anche da quelle dello statuto composto da n.15 (quindici) articoli che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti, alla presenza dei testi, e previa approvazione e vidimazione da parte dello stesso, dei testi e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** quale parte integrante e sostanziale.

2) Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2023.

3) La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e precisamente:

- . **lettera b)** - interventi e prestazioni sanitarie;
- . **lettera c)** - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- . **lettera d)** - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- . **lettera g)** - formazione universitaria e post-universitaria;
- . **lettera h)** - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- . **lettera i)** - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- . **lettera k)** - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- . **lettera l)** - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- . **lettera p)** - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- . **lettera r)** - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- . **lettera u)** - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

. **lettera z)** - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare la Fondazione si propone di curare tutte le patologie psichiche e i disturbi esistenziali-relazionali, mediante progetti integrati tra farmacoterapia, psicoterapia, riabilitazione psichiatrica e trattamenti sperimentali, contemplando anche l'uso di attività artistiche, culturali e sportive, volte alla promozione della salute mentale e fisica dell'individuo, nell'accezione più ampia del termine, mai trascurando, cioè, l'intero contesto sociale di appartenenza e la qualità di vita dell'individuo.

Il tutto come meglio indicato all'art.2 dello statuto qui allegato.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione si propone nello specifico di svolgere le attività previste all'art.3 dello statuto qui allegato.

4) Per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i costituenti mettono a disposizione della stessa Fondazione la necessaria liquidità pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) nelle seguenti misure:

. LORENZI GROUP S.R.L.	Euro 10.000,00
. ANISE' S.R.L.	Euro 10.000,00
. CHIAPPINI MICHELA	Euro 10.000,00.

I fondatori si obbligano ad accreditare su apposito conto corrente, da aprire a nome della Fondazione, il complessivo importo suindicato nel più breve tempo possibile.

5) I Fondatori, a norma dell'art.9 dello statuto, fissano in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

A comporre il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, con durata in carica per tre esercizi e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025, i comparenti nominano i signori:

. **Lorenzi Diego**
. **Tancredi Filippo**
. **Chiappini Michela**

tutti cittadini italiani meglio sopra identificati.

I nominati amministratori, qui intervenuti, accettano la carica.

Fra essi il signor Lorenzi Diego è nominato Presidente e il signor Tancredi Filippo Vice Presidente.

6) A norma dell'art.11 dello statuto qui allegato, per tre esercizi e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025, i comparenti nominano un

Organo di Controllo Monocratico

nella persona del signor

Savio Enrico, nato a Marostica (VI) il 2 marzo 1983, codice fiscale SVA NRC 83C02 E970S, residente a Borso del Grappa (TV), via Savi n.14, Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.162332 per Decreto Ministeriale 9

marzo 2011 pubblicato su G.U. del 18 marzo 2011 n.22.

Anche il componente dell'Organo di Controllo, preavvertito della possibile nomina, ha già significato la disponibilità per l'accettazione, come mi dichiarano gli intervenuti.

7) Imposte e spese del presente atto sono assunte dalla Fondazione.

Si richiamo e si richiedono, occorrendo, tutte le agevolazioni fiscali conseguibili.

8) Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti in via tra loro disgiunta, sono autorizzati e delegati a svolgere le pratiche tutte occorrenti per ottenere il conseguimento della personalità giuridica della Fondazione, apportando al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità, inclusa l'apertura di rapporti bancari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Il nominato Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dei consiglieri, tutti in via tra loro disgiunta, è facoltizzato a presentare alla competente Autorità domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di ETS a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune.

Delegato il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per richiedere la personalità giuridica, (iv) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.

* * * *

I comparenti mi dispensano dal dar lettura dell'allegato lettera "A".

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli è stato letto, con l'allegato statuto, da me Notaio ai signori qui intervenuti, alla presenza delle testi, signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con le testi e con me Notaio alle ore nove.

firmato: Lorenzi Diego

firmato: Tancredi Filippo

firmato: Chiappini Michela

firmato: Tironi Eliana - teste

firmato: Capelli Giulia - teste

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" al N° 68196/31985 Rep.

V. I C. i in 13.2.2

* * * * *



In data odierna alle ore 10:00 presso la sede legale in Ciserano, si è riunito, a seguito di precorse intese, il Consiglio di Amministrazione della società Lorenzi Group srl, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

(I L C)

1. Costituzione Fondazione Psiche, Futuro e innovazione ETS;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Sig. Diego Lorenzi e viene chiamata a fungere da Segretario la Sig.ra Elena Lorenzi, la quale accetta.

Il Presidente, essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione, constatata e fatta constatare la validità della riunione, apre la seduta.

In merito al primo argomento all'ordine del giorno il Presidente ricorda che la Lorenzi Group Srl è da sempre sensibile alle tematiche sociali, in particolare per quanto riguarda il supporto alla persona e lo sviluppo di iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale.

Illustra pertanto al CDA la proposta di costituire la Fondazione Psiche, Futuro e innovazione ETS, dotata di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione si ispira ai principi del Terzo Settore; avrà come scopo ed attività quanto previsto nella bozza di Statuto che viene condivisa.

Interviene il consigliere Sig.ra Elena Lorenzi la quale, condivide l'esposizione del Presidente, propone di deliberare la partecipazione di



Lorenzi Group Srl alla costituzione della Fondazione quale socio fondatore, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Diego Lorenzi, i più ampi poteri per sottoscrivere, perfezionare e partecipare all'atto costitutivo, versando la quota prevista al fondo di dotazione.

Segue la votazione, in esito alla quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

L I

La partecipazione di Lorenzi Group Srl alla costituzione della Fondazione Psiche, Futuro e innovazione ETS quale socio fondatore, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Diego Lorenzi, i più ampi poteri per sottoscrivere, perfezionare e partecipare all'atto costitutivo, versando la quota prevista al fondo di dotazione, considerando il suo operato per rato e valido senza necessità di ulteriori ratifiche.

Alle ore 10,40 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola in merito al secondo argomento all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta, previa redazione e lettura del presente verbale che, approvato all'unanimità dai presenti, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

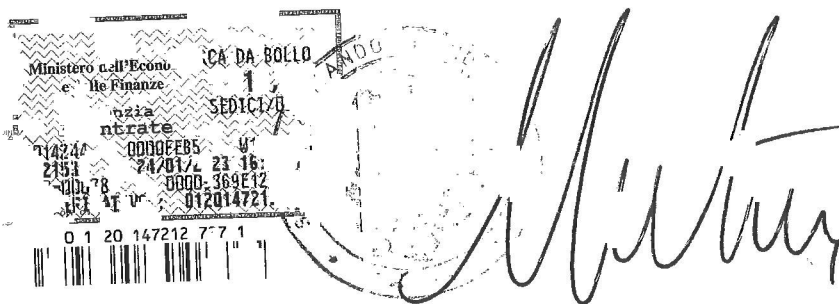
Il Segretario
(Elena Lorenzi)

Il Presidente
(Diego Lorenzi)

Pertorio n ro 68195

Io sottoscritto dottor ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, certifico che la presente copia è conforme all'originale verbale in data 3 febbraio 2023 riportato sul libro verbali delle decisioni degli amministratori della "I I JUP S.R.L.", con sede legale in Ciserano (BG) via Torino n.4, capitale sociale versato Euro 10.000,00, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 03787430168 e con n.BG-408447 R.E.A. (Partita IVA 03787430168), libro vidimato dal Notaio Elio Luosi di Romano di Lombardia (BG) in data 19 dicembre 2011 al n.88765 rep.

In Bergamo, nel mio studio in via Divisione Julia numero 7, il 24 (ventiquattro) febbraio 2023 (duemilaventitré).



Allegato "B" al n. 68196/31985 Repertorio

S T A T U T O

DELLA "FONDAZIONE PSICHE, FUTURO E INNOVAZIONE ETS"

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita nella forma di Fondazione dotata di personalità giuridica, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la

"FONDAZIONE PSICHE, FUTURO E INNOVAZIONE ETS".

2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore altresì risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

3. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. La Fondazione ha sede legale in Bergamo.

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

5. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio regionale o nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

6. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e attività

1. La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e precisamente:

- . **lettera b)** - interventi e prestazioni sanitarie;
- . **lettera c)** - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- . **lettera d)** - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- . **lettera g)** - formazione universitaria e post-universitaria;
- . **lettera h)** - ricerca scientifica di particolare interesse

sociale;

. **lettera i)** - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

. **lettera k)** - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

. **lettera l)** - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

. **lettera p)** - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

. **lettera r)** - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

. **lettera u)** - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

. **lettera z)** - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare la Fondazione si propone di curare tutte le patologie psichiche e i disturbi esistenziali-relazionali, mediante progetti integrati tra farmacoterapia, psicoterapia, riabilitazione psichiatrica e trattamenti sperimentali, contemplando anche l'uso di attività artistiche, culturali e sportive, volte alla promozione della salute mentale e fisica dell'individuo, nell'accezione più ampia del termine, mai trascurando, cioè, l'intero contesto sociale di appartenenza e la qualità di vita dell'individuo.

La fondazione si propone, inoltre, di curare, anche in collaborazione e per conto di soggetti terzi, l'organizzazione, la gestione o la promozione di incontri, eventi e seminari, manifestazioni, corsi, dibattiti, conferenze, workshop ogniquale volta sia necessario al perseguimento degli scopi statuari. La Fondazione potrà operare, anche attraverso la gestione di spazi, chiusi e all'aperto al fine di promuovere il perseguimento degli scopi statuari.

La Fondazione, per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, potrà:

- partecipare a società, associazioni, ETS, imprese sociali, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente e nei limiti delle normative in vigore, altresì, ove lo ritenga opportuno, favorire e/o

concorrere anche alla costituzione dei già menzionati organismi;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa, nei limiti di legge, la raccolta fondi e/o i contributi;

- avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni;

- aderire alle Organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;

- predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi annuali e pluriennali;

- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per ogni operatore che partecipa allo sviluppo della Fondazione;

- costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ovvero con altre realtà, pubbliche, private e civili;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento;

- stipulare atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici e/o speciali convenzioni, di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti sia Pubblici che Privati;

- dar corso ad ogni iniziativa necessaria o utile al perseguimento dei fini statutari ivi compresa la consulenza.

3. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative similari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del Codice del Terzo settore e secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale.

4. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Art. 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art.2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.117/2017.

2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgi-

mento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo;
- dalle successive implementazioni del fondo di dotazione in qualunque modo apportate dai Fondatori;
- dalle rendite del fondo di dotazione e delle sue successive implementazioni, nella misura in cui non siano utilizzate.

2. Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) da ogni altra elargizione liberale fatta da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi Pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, Enti del terzo settore, Imprese Sociali ed Enti Ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) dagli importi versati da Enti o Organismi Pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- g) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera su come investire il Patrimonio della Fondazione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
- g) dai proventi e ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;
- h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi dell'art.6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;
- m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- n) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente, se nominato;
- c. il Comitato Scientifico, se nominato;
- d. il Segretario Generale, se nominato;
- e. il Consiglio di Amministrazione;
- f. l'Organo di controllo.

2. Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

3. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominati. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che

siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 6 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, fatta eccezione per il primo che viene nominato dai Fondatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione viceria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- può svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
- può sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- sovrintende e vigila ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
- esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- può proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di

Amministrazione.

4. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

Art. 7 - Comitato scientifico

1. Per garantire il migliore perseguimento degli scopi sociali il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato scientifico avente funzioni consultive e di ricerca.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne sceglie anche la dimensione numerica. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. All'atto della nomina del Presidente del Comitato scientifico, il Consiglio di amministrazione determina le ulteriori competenze che gli sono attribuite.

Art. 8 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, svolgerà le funzioni delegategli dal Presidente con i poteri e le attribuzioni determinate in sede di nomina, provvedendo in particolare al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione.

2. A titolo esemplificativo, su indirizzo del Presidente, predispone le bozze di bilancio, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'attuazione delle deliberazioni e coadiuva, altresì, con il Presidente ed il Vicepresidente nello svolgimento dei rispettivi compiti.

3. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

4. Egli custodisce somme e valori della Fondazione, esegue ogni operazione di cassa e opera sui conti correnti bancari e postali nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente, tenendo aggiornata la contabilità e avvalendosi, ove necessario, di professionisti o di altri soggetti qualificati.

5. Il Segretario Generale cura l'aggiornamento e la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro cassa.

6. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate dal soggetto designato dal Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

7. L'attività amministrativa del Segretario generale potrà essere remunerata secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle norme di legge. Parimenti l'attività amministrativa di eventuali collaboratori del Segretario potrà essere remunerata secondo modalità da stabilirsi a cura del Consiglio, su proposta del Segretario stesso. Qualora il Segretario Generale sia anche membro del Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso dovrà essere

a titolo gratuito.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette. Eccezion fatta per la nomina del primo operata direttamente dai Fondatori, tanto il numero quanto i membri del Consiglio di Amministrazione verranno stabiliti dal Consiglio uscente.

Il consigliere nominato deve accettare per iscritto la carica conferita entro 30 giorni ed in mancanza decade dall'incarico.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art.2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art.26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei membri.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

4. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Consigliere interessato.

7. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari. In particolare:

a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazio-

ne ed il patrimonio della stessa;

c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;

d) nomina tra i propri membri il Vice Presidente, ove presente;

e) determina eventuali compensi o criteri per i rimborsi spesa di chi riviste cariche sociali, nei limiti di cui all'art.8 del D.Lgs. 117/2017;

f) approva il bilancio d'esercizio;

g) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;

h) approva il bilancio preventivo dell'esercizio e verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;

i) delega, ove opportuno, con propria deliberazione, depositata - ove previsto - nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;

j) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa il relativo inquadramento o compenso;

k) delibera nelle modalità e nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione;

l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

m) delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;

n) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, Pubbliche e Private interessate alle iniziative della Fondazione;

o) delibera in merito al compenso da attribuire all'Organo di controllo e al Revisore Legale dei conti.

8. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

9. I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla legge, statuto o regolamento.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più

brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

3. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

4. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario.

In caso di mancata nomina del Segretario, quest'ultimo viene di volta in volta scelto nel corso delle adunanze.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - L'Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 117/2017, è nominato dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo.
2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili fino a 3 mandati.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito integralmente da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
8. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
10. Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.31 del D.lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 12 - Trasformazione, fusione e scissione

1. E' ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art.42 bis del codice civile.

Art. 13 - Scioglimento ed estinzione

1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.
3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Fondatore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.
2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 15 - Norme Transitorie e clausola di rinvio

1. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'opera-

tività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

firmato: Lorenzi Diego

firmato: Tancredi Filippo

firmato: Chiappini Michela

firmato: Tironi Eliana - teste

firmato: Capelli Giulia - teste

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)